

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

ART. 1 – ORGANO DI GOVERNO

Il presidente della Provincia , nell'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia Locale, vigila sul corretto funzionamento del corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

In particolare compete al Presidente :

- 1) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle problematiche relative all'attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale e alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
- 2) disporre il nulla osta per l'impiego del personale del corpo di polizia provinciale da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza , secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65
- 3) provvedere all'assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, delle armi al personale del corpo di polizia provinciale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti.

ART .2 ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO

Nell'ambito della polizia provinciale sono confermate e/o istituite le seguenti figure:

- 1) Comandante
- 2) Ufficiale di Polizia Provinciale (cat. D);
- 3) Ispettore di Polizia Provinciale (cat. C);
- 4) Agente di Polizia Provinciale (cat. C).

Alla nomina di ispettore si perviene dopo gli anni di servizio, senza demerito, indicati nella delibera di GP n. 264 del 24 giugno 2004; inoltre, nell'ambito delle figure di ispettore e di agente sono previste le figure di agente scelto e ispettore capo alla cui nomina si perviene dopo gli anni di servizio, senza demerito, indicati nella citata delibera di Giunta Provinciale.

ART.3 -ATTRIBUZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO

Il Comandante del Corpo di polizia provinciale assicura lo svolgimento dell'attività di polizia locale, impartisce le direttive inerenti l'impiego degli addetti, sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale , nel rispetto della normativa vigente.

Allo stesso spetta la gestione tecnica delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.

Compete al Comandante del Corpo, in attuazione dei principi di cui alla Legge 7 marzo 1986 , n. 65:

- 1) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro; in particolare cura l'articolazione delle turnazioni, dell'orario di lavoro, la individuazione delle zone operative e l'assegnazione del personale alle stesse, la formazione delle pattuglie,

- l'articolazione della reperibilità, disporre i servizi in ambiti civili, ove tanto dovesse risultare funzionale alle esigenze di servizio;
- 2) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - 3) rispondere al presidente della Provincia circa l'impiego dei mezzi e del personale;
 - 4) proporre corsi periodici di aggiornamento e di formazione per il personale del Corpo di polizia provinciale;
 - 5) disporre in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi;
 - 6) autorizzare il personale a portare l'arma per le esercitazioni obbligatorie e nei giorni stabiliti, fino al luogo di impiego e viceversa, qualora questo si trovi fuori dal territorio provinciale;
 - 7) vigilare sull'osservanza da parte del personale di polizia provinciale delle disposizioni vigenti, relativi alla disciplina dell'armamento ed al funzionamento dell'armeria;
 - 8) adottare i provvedimenti di gestione dell'armeria;
 - 9) coordinare l'attività del Corpo nell'ambito dei programmi e dei servizi di protezione civile;
 - 10) curare i rapporti e le relazioni esterne con l'Autorità Giudiziaria e le forze di polizia.

ART. 4 ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA PROVINCIALE

Ciascun ufficiale di polizia provinciale svolge la propria attività presso la sede assegnata dal Comandante e può essere responsabile di eventuali distaccamenti / nuclei specialistici in cui può essere articolato il Corpo di polizia provinciale. A tal fine:

- 1) svolge attività di coordinamento e controllo del personale assegnato;
- 2) svolge attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;
- 3) predispone, nell'ambito degli obiettivi del Corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività;
- 4) relaziona periodicamente al Comandante sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'ufficiale di polizia provinciale esercita altresì tutte le altre competenze previste dagli art. 4 e 5 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Le proposte di pianificazione e programmazione dell'attività di ciascun distaccamento / nucleo specialistico assegnato, nonché le proposte di programmazione dei servizi di vigilanza e controllo, dovranno essere raccordati tra gli ufficiali di polizia locale ed approvati dal Comandante.

Possono essere altresì affidate, da parte del Comandante, agli ufficiali di polizia locale i compiti di gestione dell'istruttoria delle seguenti attività:

- 1) Gestione parco automezzi;
- 2) Gestione sala operativa;
- 3) Gestione attività di acquisto del vestiario e delle attrezzature;
- 4) Gestione delle attività inerenti il personale del Corpo (orario di lavoro, ferie, permessi, recuperi, lavoro straordinario; etc.);
- 5) Gestione aggiornamento del personale e formazione interna;

ART. 5 ATTRIBUZIONI DEGLI ISPETTORI DI POLIZIA PROVINCIALE

L'ispettore di polizia provinciale svolge attività di vigilanza, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informa l'ufficiale di polizia locale in merito allo svolgimento di tale attività e riceve dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.

Per il complesso delle attività come sopra delineate l'ispettore interviene direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;

All'ispettore addetto al coordinamento e controllo è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 5, a) delle Legge 7/ 3/ 86 n° 65 e degli artt. 55 e 57 terzo comma del Codice di Procedura Penale.

Il Comandante del Corpo può, per esigenze di servizio e per un periodo limitato, incaricare uno o più addetti al coordinamento di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine .

ART. 6 ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE

Nell'espletamento dei compiti affidati al corpo di polizia provinciale, agli agenti sono obbligati in particolare a:

- 1) partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova appositamente organizzato dall'ente di appartenenza;
- 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciale e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- 3) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di polizia dello stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65 / 86;
- 4) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 5) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- 6) relazionare puntualmente al superiore gerarchico sulle attività espletate;
- 7) compilare il foglio di servizio giornaliero relativo alla attività espletata;
- 8) partecipare alle riunioni di lavoro;
- 9) eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici; adempiere alle funzioni di rappresentanza inerenti le competenze attribuite al Corpo di polizia provinciale;
- 10)informare tempestivamente il Comandante del Corpo degli obblighi assunti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità
- 11)partecipare a corsi di aggiornamento e specializzazione, organizzati dall'amministrazione
- 12) assolvere a tutto quanto inerente le procedure e gli atti di competenza.

ART. 7 ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI VICE-COMANDANTE

Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un ufficiale di polizia locale sulla base di un provvedimento del Comandante. In assenza nell'organico di un ufficiale le funzioni possono essere attribuite ad un ispettore.

Al Vice Comandante possono essere delegate, da parte del Comandante del Corpo, alcune delle funzioni al medesimo assegnate.

Il Vice Comandante svolge altresì tutte le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti, nonché quelle di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento in quanto compatibili.

In caso di assenza o impedimento del Comandante, tale funzione viene assunta dal Vice Comandante e successivamente dall'ufficiale di polizia provinciale più anziano o dall'ispettore più anziano.

In caso di assenza di tutte le suddette figure il comando viene assunto dall'agente addetto al coordinamento più anziano.

CAPO II – PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Comandante del corpo definisce il programma e le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico-amministrativo, nonché delle risultanze delle attività di programmazione.

La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell'ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio. In particolare dovranno essere attivate:

a) CONFERENZA DI PROGRAMMA

Alla conferenza di programma spetta il compito di fornire, in sintonia con gli interessi generali dell'Ente e l'attività programmatica delle Giunta gli indirizzi e gli obiettivi per lo svolgimento del servizio di vigilanza. Alla conferenza partecipano gli assessori ed i Dirigenti, preposti alle varie materie di competenza della vigilanza, ed il Comandante del corpo di polizia provinciale. Di norma la conferenza di servizio viene effettuata almeno due volte all'anno, con cadenza semestrale, indetta dal presidente o suo delegato.

b) CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

La conferenza di organizzazione ha lo scopo di attuare singoli interventi sulla base delle priorità stabilite dalla Conferenza di Programma.

La Conferenza di organizzazione si riunisce non oltre 15 gg. dalla Conferenza di Programma e successivamente con cadenza trimestrale nonché, su richiesta del Comandante del Corpo, nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi contingenti da parte dei singoli Dirigenti interessati ai problemi della vigilanza.

La conferenza è convocata dal Comandante del corpo;

Alla conferenza di organizzazione partecipano il Comandante, gli ufficiali del corpo di polizia provinciale, nonché i singoli Dirigenti ed Assessori dei servizi interessati dai problemi contingenti e se ritenuto necessario, personale di altri Enti e Organismi.

c) RIUNIONE DI SERVIZIO

La riunione di servizio riveste carattere puramente operativo per l'emanazione degli indirizzi per la effettuazione degli interventi. Si svolge mensilmente, o in periodi intermedi per la trattazione di problemi contingenti, a data variabile e vi partecipano, di norma, il Comandante del Corpo di polizia provinciale, gli ufficiali di polizia provinciale e gli ispettori.

In tale riunione vengono stabiliti gli obiettivi e la programmazione operativa del mese successivo. È convocata dal Comandante del corpo.

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ambito del servizio del personale del Corpo di polizia provinciale è il territorio provinciale.

L'organizzazione deve favorire per quanto possibile il decentramento operativo territoriale sulla base di una suddivisione del territorio in aree omogenee, comprendenti più comuni.

Il Comandante del corpo può, previa informazione e assenso del Sig. Presidente, definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione del territorio in distaccamenti / zone operative.

Il personale può essere adibito a servizi interni ed esterni, servizi diurni e notturni.

Il personale durante i servizi esterni di vigilanza, opera di norma in pattuglie formate in non meno di due unità e durante il servizio deve mantenere il contatto radio con il Comando. A tale scopo opera un centro radio operativo e sono definite le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio. Il centro radio deve essere integrato nell'organizzazione dell'Ente, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso.

ART. 10 - SEDE DI SERVIZIO E STRUTTURE DECENTRATE

L'attività della polizia provinciale può essere espletata in distaccamenti territoriali / nuclei specialistici, sulla base delle esigenze operative funzionali individuate dal Comandante del Corpo.

A cura del Comandante, per ogni distaccamento o nucleo specialistico sarà assegnato un contingente di personale, così da consentire una più puntuale conoscenza delle specifiche caratteristiche territoriali, connesse con le attività operative, di controllo e di vigilanza che ne derivano.

Presso ciascun distaccamento o nucleo specialistico è individuato un responsabile scelto tra gli ufficiali di polizia provinciale o fra gli ispettori.

ART. 12 – ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio copre tutto l'arco settimanale e si articola, di norma in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni. Per esigenze particolare e motivate potranno essere disposte anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni o prenottturni.

Quando necessità particolari e straordinarie lo richiedono, gli appartenenti al corpo di polizia provinciale sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante, che si avvarrà dell'apporto degli ufficiali di polizia provinciale e di eventuali supporti informatici.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'amministrazione provinciale, in quanto compatibili.

ART. 13– ORDINE DI SERVIZIO

Ciascun appartenente al Corpo di polizia provinciale, di norma è dotato di un foglio di servizio settimanale preventivo.

Il foglio di servizio viene compilato, su indicazione del Comandante, dagli ufficiali di polizia provinciale e deve contenere;

- l'orario indicativo iniziale e finale di ogni giornata di lavoro;
- i riposi compensativi e le festività lavorative fissate di norma nella misura del 50% delle festività previste dal calendario;
- i turni pomeridiani che devono di norma essere non superiori ad 1/3 delle giornate lavorative, di cui almeno una da far cadere in giornata festiva;
- gli indirizzi prioritari stabiliti per il periodo cui si riferisce il foglio di servizio;
- Il numero di eventuali servizi notturni che di norma non dovranno essere inferiori a due per ogni mese, salvo eventuali diverse esigenze organizzative individuate dal Comandante.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio che verranno portati a conoscenza mediante tempestiva affissione nella bacheca del Comando, così come di conoscere eventuali variazioni che potranno essere disposte dall'ufficiale di polizia provinciale responsabile e comunicate tempestivamente al Comandante.

ART. 14 – SERVIZI ESTERNI AL TERRITORIO PROVINCIALE

L'attività del personale del Corpo di polizia provinciale si svolge ordinariamente nell'ambito territoriale provinciale, salvo quanto previsto dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art.29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, o altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare :

- 1) attività di collegamento e rappresentanza;
- 2) operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
- 3) rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati agli uffici territoriali del Governo competenti per territorio;
- 4) operazioni esterne di polizia Giudiziaria per casi di flagranza dell'illecito la cui consumazione sia iniziata nel territorio di appartenenza;
- 5) operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall'Autorità Giudiziaria;

Il personale del Corpo può essere destinato dal Comandante alla vigilanza di una zona territoriale, ferma restando la possibilità di utilizzazione per vigilanza ed interventi nell'intero territorio provinciale.

I servizi espletati fuori dal territorio provinciale sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, dal presente Regolamento e per i servizi delegati dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III – RAPPORTO DI SERVIZIO

ART. 15 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale del Corpo di polizia provinciale spettano lo stipendio tabellare, il salario di anzianità maturata, l'indennità per le funzione pubblica di sicurezza attribuita ai sensi dell'art. 10 della Legge 7/3/86 n° 65, l'indennità di trasferta se dovuta.

- Oltre a quanto stabilito dal comma precedente sono attribuite, nelle modalità stabilite in sede di accordo decentrato, specifiche indennità in relazione alla particolarità del servizio svolto (turno, reperibilità, disagio, ecc.).

ART. 16 – CONGEDO ORDINARIO

Il personale del Corpo di polizia provinciale dovrà usufruire del congedo ordinario di norma entro l'anno solare cui si riferisce. Per particolari esigenze di servizio il godimento del congedo ordinario può essere rinviato all'anno successivo, entro i limiti dal CCNL.

Il personale potrà usufruire del congedo ordinario, per un periodo non superiore ad 8 giornate nel periodo natalizio e di due settimane in quello estivo, ferma restando la necessità di garantire i servizi minimi.

Il congedo ordinario, per i due terzi, dovrà essere usufruito entro il 15 settembre di ciascun anno solare di riferimento, anche in deroga a quanto stabilito dal Regolamento organico del Personale.

Per razionalizzare la fruizione del congedo ordinario è stabilito che ciascun appartenente al Corpo di polizia provinciale dovrà prestare il proprio piano di ferie estive entro il 20 maggio di ciascun anno, da approvarsi entro il successivo 31 maggio; il piano di ferie natalizie va presentato entro il 20 novembre e approvato entro il successivo 30 novembre.

ART. 17 - REPERIBILITÀ

Tenuto conto della particolarità del servizio, l'organizzazione del Corpo di polizia provinciale dovrà garantire turni di reperibilità in relazione allo svolgimento di determinati servizi ed in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto secondo le previsioni del CCNL.

Il personale in reperibilità dovrà consentire di poter esser rintracciato, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, tramite l'allegato Regolamento.

ART. 18 – MOBILITÀ

L'impiego del personale del corpo di polizia provinciale presso altre strutture dell'ente non è consentito.

Gli istituti del distacco o del comando presso l'Autorità Giudiziaria o altri organi di Governo sono consentiti, previa acquisizione del nullaosta del Comandante, soltanto quando i compiti assegnati afferiscano alle funzioni di polizia locale; il personale eventualmente distaccato o comandato resta soggetto alla disciplina dell'ente ed in particolare alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 19 – MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al corpo di polizia provinciale è consentito tramite selezione pubblica o tramite selezione pubblica con riserva di posti al personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno.

L'accesso al Corpo di polizia provinciale, nell'ambito della qualifica funzionale C1, può avvenire anche tramite selezione interna così come previsto dal CCNL.

L'accesso alla polizia provinciale, nella qualità di agente, può essere consentita, altresì, mediante mobilità interna o esterna.

Oltre ai normali requisiti per l'accesso al pubblico impiego gli aspiranti, indipendentemente dalle modalità di reclutamento, devono essere in possesso dei requisiti morali fissati per l'arruolamento nella polizia di stato.

ART. 20 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO

Il personale del Corpo di polizia provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie del profilo di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante.

Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Al fine di agevolare quanto indicato ai commi 1 e 2 e di uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Corpo di Polizia cura redazione di manuali operativi, prontuari, circolari, raccolte normative per il personale dipendente.

La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale ai corsi, sia interni che esterni all'ente, dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

L'aggiornamento professionale deve favorire una flessibilità operativa in tutte le materie e attività di competenza del Corpo di Polizia Provinciale.

ART.21 PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

L'Amministrazione provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia provinciale, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento generale del personale e dalle vigenti norme contrattuali.

Il personale usufruisce di assicurazione contro gli infortuni, di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi e di tutto il materiale e i mezzi in dotazione, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – DOTAZIONE DI MATERIALE OPERATIVO

ART.22 – MEZZI E STRUMENTI DI SERVIZIO

Il mezzo di trasporto utilizzato per servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

Il Comandante del Corpo può, in casi urgenti e particolari, autorizzare l'uso del mezzo privato con modalità stabilite dalla normativa vigente. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone che abbiano un rapporto istituzionale, funzionale o convenzionale con l'ente, purchè di tali fatti sia informato il Comandante del corpo.

Quando le necessità lo richiedono, potranno essere utilizzati i segnali distintivi previsti dall'art. 24 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.

CAPO V – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

ART.23 – REGISTRI DI SERVIZIO

Nell'ufficio del Corpo e sotto la responsabilità del Comandante devono essere tenuti, in perfetto ordine i seguenti registri:

- a) registro di protocollo della posta in entrata e uscita
- b) registro delle notizie di reato;
- c) registro delle notificazioni;
- d) registro di protocollo dei processi verbali
- e) registro dei sequestri e dei fermi amministrativi
- f) registro dei sequestri penali
- g) registro delle armi e delle munizioni;
- h) registro di carico e scarico del materiale.
- i) registro dei ricorsi

ART.24 – CONSERVAZIONE DEL MATERIALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del servizio debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.